

Regolamento criteri di deroga validità dell'anno scolastico

(elaborato dal Collegio dei docenti con delibera n.49 del 27.06.2024

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.150 del 28.06.2024)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PREMESSA

VISTO il quadro normativo di contesto a seguire riportato:

-art.11 del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che riporta per la scuola secondaria di I grado ai commi 1-3 "1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.*

2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruentemente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*

3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di primo ciclo";*

-art. 5 del DPR 20 marzo 2009 n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." che riporta "1. *L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.*

art. 4 del DPR 20 marzo 2009 n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." che riporta al comma 3 "Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno." e del comma 5 "Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.;"

-art. 2 comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" che riporta " Nella scuola secondaria di I grado, fermo restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate."

-Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 prot. 1438 avente oggetto "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-artt. 2 e 14 del dpr n. 122/2009";

-l'art. 4 del Decreto Interministeriale del 1 luglio 2022 n. 176 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado che prevede in materia di attività di insegnamento e orari "1. *Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività di cui al successivo comma 2 si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo. Nell'ambito della*

loro autonomia le istituzioni scolastiche possono modulare nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali.”;

-l'art. 12 della Legge n. 159/23 di conversione del Decreto legge 123/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” che sostituisce l'art.114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e che riporta ai comma 4-5 “ 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinchè questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.”;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe e di Interclasse nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale;

VISTO la delibera di elaborazione adottata dal Collegio dei docenti con delibera n.49 del 27.06.2024 del - Regolamento criteri di deroga validità dell'anno scolastico-;

adotta il seguente

Regolamento criteri di deroga validità dell'anno scolastico

Art. 1

Gli studenti del primo ciclo di istruzione, frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e parte integrante della premessa al presente Regolamento nel primo ciclo sono tenuti a frequentare regolarmente i percorsi di studio e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate, i ritardi e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di Classe e sommate a fine anno. Il numero di ore totali di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario personalizzato annuale delle lezioni previste per tutte le discipline di studio comprensive dell'insegnamento della Religione Cattolica e delle attività alternative alla Religione Cattolica.

TEMPO NORMALE e PIENO SCUOLA PRIMARIA

CLASSE	I-III	IV-V
ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE TEMPO NORMALE LUIGI MASI	891 ore (27 ore settimanali)	957 ore (29 ore settimanali)
ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE TEMPO PIENO DON MILANI	1320 ore	1320 ore

TEMPO SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMPRENSIVA PERCORSO INDIRIZZO MUSICALE

CLASSE	I	II	III
ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE TEMPO NORMALE	990 ore	990 ore	990 ore

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE	99 ore	99 ore	
ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE			99 ore
ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE STUDENTI CORSO/PERCORSO MUSICALE	1089 ore	1089 ore	1089 ore

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite della frequenza richiesta di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato come definito a seguire per i due settori di articolazione del I ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di I grado. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4 del presente regolamento, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva e per gli alunni delle classi terze della sec. I grado la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

In relazione ai tempi scuola attivabili per l'a.s. 2024-25 integrante del PTOF triennio 22-25 nel settore della scuola primaria e secondaria di I grado ed ai relativi orari personalizzati annuali:

TEMPO NORMALE e PIENO SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	TEMPO NORMALE (I-III)	TEMPO NORMALE (IV-V)
ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO	891 ore	957 ore
3/4 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO (limite minimo di presenze)	668 ore (668 ore e 15 minuti arrotondato per difetto)	718 ore (717 ore e 45 minuti arrotondato per eccesso)
1/4 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO (limite massimo di assenze)	223 ore (222 ore e 45 minuti arrotondato per eccesso)	239 ore (239 ore e 15 minuti arrotondato per difetto)

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	TEMPO PIENO (I-V)
ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO	1320 ore
3/4 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO (limite minimo di presenze)	990 ore
1/4 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO (limite massimo di assenze)	330 ore

TEMPO SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMPRENSIVA PERCORSO INDIRIZZO MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	TEMPO NORMALE	TEMPO NORMALE + PERCORSO/CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO	990 ore	1089 ore (classi I e II) 1089 ore (classi III)
3/4 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO (limite minimo di presenze)	742 ore (742 ore e 30 minuti arrotondato per difetto)	817 ore (classi I e II- 816 e 40 minuti arrotondato per eccesso) 817 ore (classi III- 816 e 40 minuti arrotondato per eccesso)

1/4 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO (limite massimo di assenze)	248 ore (247 ore e 30 minuti arrotondato per eccesso)	272 ore (classi I- 272 ore e 20 minuti arrotondato per difetto) 272 ore (classi II e III- 272 ore e 20 minuti arrotondato per difetto)
---	---	---

Art. 4

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

1. entrate in ritardo dopo l'inizio della I ora di lezione;
2. uscite in anticipo;
3. assenze per malattia/visite mediche;
4. assenze per motivi familiari;
5. astensione dalle lezioni;
6. non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
7. non partecipazione alle attività organizzate dalla scuola in ore curricolari.

Art. 5

Nel conteggio delle ore di assenza non sono computate:

1. la partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola e parte integrante del PTOF,
2. il tempo mensa delle classi IV e V della scuola primaria Luigi Masi,
3. la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi organizzate dalla scuola;
4. l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto di sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza (scuola secondaria di I grado).

Art. 6

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (scuola in ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009 n. 122).

Per gli alunni che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola (istruzione domiciliare) anche tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Art. 7

Le deroghe al limite della richiesta di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato in applicazione del DPR n. 122/2009 e della C.M. 20/2011 sono individuate con deliberazione del Collegio dei docenti che si esprime annualmente nel corso dell'ultima convocazione d'anno per l'a.s. successivo.

Esse sono previste per casi eccezionali, certi e documentati a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe e di interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Sono individuate le seguenti tipologie di deroga:

- A) Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e successivo
- B) Assenze giustificate e documentate per gravi patologie,
- C) Assenze giustificate e documentate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti,
- D) Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità,
- E) Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia,
- F) Assenze per terapie mediche certificate dal medico curante e/o da un medico specialista con certificazione medica prodotta in avvio delle stesse,
- G) Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi sociali che hanno in carico gli alunni interessati,
- H) Mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell'alunno e/o famiglia documentate da figure mediche specialistiche,
- I) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- L) Assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale ed internazionale debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza dell'alunno/atleta riconosciuta dal CONI.

La documentazione relativa alle assenze di cui ai punti A-E dovrà essere fornita dalla famiglia all'ufficio di segreteria entro 10 giorni dal rientro dello studente a scuola, mentre la documentazione alle assenze di cui al punto F dovrà essere prodotta, di norma in avvio del ciclo terapico.

L'adesione a confessioni religiose di cui al punto I dovrà essere comunicata formalmente al Dirigente scolastico prima dell'avvio delle lezioni e confermata ogni anno.

La documentazione cui al punto L dovrà essere comprensiva di una calendarizzazione annuale degli impegni agonistici che la famiglia dovrà fornire in avvio d'anno e non oltre il 30 ottobre dell'a.s. di riferimento successivamente integrata dalla certificazione dell'associazione sportiva di appartenenza dell'effettiva partecipazione dello studente alle competizioni riportate nel calendario annuale entro i 20 giorni successivi dalla data di svolgimento delle stesse.

Tutta la documentazione relativa alle assenze ed alle deroghe dal limite di frequenza è soggetta alla normativa in materia di privacy.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale o dall'Esame di Stato.

Art. 8

Per i trasferimenti in corso d'anno in ingresso saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza. Per le iscrizioni tardive ed inserimenti di alunni provenienti da uno stato estero il computo della frequenza verrà fatto sulla frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato calcolato dalla data di inizio frequenza nell'istituto.

Casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel Consigli di Classe e di Interclasse acquisto parere del Dirigente scolastico.

Art.9

La scuola assolve all'obbligo di comunicazione nel sito web istituzionale della scuola e per tramite del registro elettronico ad ogni studente e alla sua famiglia del relativo orario annuale personalizzato, del limite minimo delle ore di presenza complessive e del limite massimo delle ore di assenza, tali da assicurare la validità dell'anno. Costituisce assolvimento dell'informativa sulla frequenza in corso d'anno ai genitori la possibilità che hanno essi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Art.10

E' compito del Consiglio di classe ed interclasse verificare il rispetto dei criteri generali di deroga stabiliti dal Collegio con il presente Regolamento. A tal fine i docenti con incarico di coordinatori della classe effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze a cadenza mensile verificando il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva al Dirigente ed alle famiglie all'interno del registro elettronico quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico o un'elusione dell'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, individuando quelli che sono assenti "per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".

In sede di Consigli di classe/interclasse di scrutinio primo periodo, intermedi di secondo periodo dell'anno in corso, si procede al monitoraggio delle assenze degli studenti della scuola secondaria e primaria con invio di informativa scritta alle relative famiglie in situazione di frequenza non regolare (assenze >20 % tempo scuola individualizzato) e/o presenza di ritardi reiterati in ingresso, affinché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze effettuate dallo studente. La comunicazione avverrà attraverso il registro elettronico.

Art.11

In sede di Consigli di intersezione di primo periodo e finali nella scuola dell'infanzia si procederà al monitoraggio della frequenza sulla base delle assenze dei bambini di 3-4 e 5 anni con individuazione delle situazioni di frequenza parziale con un monte frequenza inferiore al 60% del tempo scuola di 40 ore settimanali. Ove tale frequenza sia inferiore al 40% del tempo scuola non si procederà al monitoraggio degli apprendimenti ed al rilascio del certificato delle competenze al termine del ciclo della scuola dell'infanzia. Nei casi di frequenza parziale e limitata la scuola per tramite dei coordinatori della sezione prenderà contatto con la famiglia del/la bambino/a per acquisire motivazione e comunicare l'importanza di una frequenza regolare per il positivo sviluppo del percorso di apprendimento del bambino/a.

Art. 12

Quanto riportato nel presente regolamento ha validità a partire dalla data di assunzione e potrà essere integrato e modificato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Istituto in chiusura d'anno per l'anno scolastico successivo o ove se ne ravveda la necessità.